

## **Relazione illustrativa sul Decreto Ministeriale recante i requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l'accredimento degli ITS *Academy*, nonché i presupposti e le modalità per la sospensione e la revoca dell'accredimento**

Il decreto che ivi si trasmette per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99, individua i requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l'accredimento degli ITS *Academy* quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nonché i presupposti e le modalità per la sospensione e la revoca dell'accredimento.

### **1. Oggetto e recepimento regionale degli standard definiti a livello nazionale per il riconoscimento e l'accredimento degli ITS *Academy***

L'**articolo 1** perimetra l'oggetto del decreto e prevede altresì che, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, le regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, recepiscono i requisiti e gli *standard* minimi di riconoscimento e di accreditamento, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definiscono le procedure per il riconoscimento, l'accredimento e per la sua eventuale sospensione e/o revoca.

### **2. Costituzione delle Fondazioni**

L'**articolo 2** disciplina, come *prius* logico e temporale per il riconoscimento e l'accredimento degli ITS *Academy*, la **fase costitutiva delle Fondazioni**, disponendo che sono le Regioni, nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di programmazione dell'offerta formativa, a prevedere, nell'ambito di piani territoriali triennali di intervento, la costituzione degli ITS *Academy* con riferimento alle aree tecnologiche stabilite a livello nazionale dal decreto attuativo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 99/2022.

L'accordo tra i soggetti fondatori previsti dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 99/2022, è propedeutico e funzionale alla presentazione di una proposta progettuale triennale relativa a uno o più percorsi formativi di Istruzione Tecnologica Superiore, che avviene in risposta ad avvisi predisposti dalle regioni, secondo procedure e criteri da esse definiti, sulla base della programmazione triennale finanziata sia con risorse regionali che ministeriali.

Le regioni, tenuto conto di quanto previsto dal decreto, procedono alla selezione delle candidature, sempre secondo procedure e criteri da esse definiti. A seguito dell'approvazione della candidatura progettuale, i soggetti fondatori avviano l'*iter* per la costituzione della Fondazione di partecipazione. Essa si costituisce con atto pubblico notarile, di cui lo Statuto, redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 99/2022, costituisce parte integrante.

### **3. Riconoscimento delle Fondazioni quali ITS *Academy***

L'**articolo 3** disciplina il **riconoscimento** delle Fondazioni quali ITS *Academy*, **che avviene, nel rispetto delle previsioni della legge n. 99/2022, in forza della conclusione dell'*iter* costitutivo delle Fondazioni e con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale la Fondazione ha sede.**

Si prevede altresì che, per utilizzare la denominazione "ITS *Academy*", le Fondazioni devono essere accreditate secondo quanto previsto dal decreto.

### **4. Accredimento delle Fondazioni quali ITS *Academy***

L'**articolo 4** prevede che **accedono al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore le Fondazioni che si costituiscono, che ottengono il riconoscimento e che possiedono i**

requisiti e gli standard ivi disposti per l'accreditamento ad operare in qualità di Fondazioni ITS *Academy* nelle aree tecnologiche di riferimento.

Costituiscono *standard* minimi generali per l'accreditamento degli ITS *Academy*.

- a) requisiti di solidità finanziaria ed organizzativa;
- b) requisiti di onorabilità e affidabilità del soggetto giuridico;
- c) requisiti relativi alle risorse infrastrutturali, logistiche e strumentali;
- d) requisiti relativi alle risorse umane e professionali.

Tali requisiti sono trattati agli articoli 6, 7, 8 e 9, dello schema di decreto, e meglio declinati nella **tabella allegata al decreto**, che ne costituisce parte integrante, e alla quale si rimanda per un maggiore approfondimento tecnico.

In coordinamento con il decreto da adottare ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 5, della legge n. 99/2022, l'**articolo 5** prevede che le Fondazioni ITS *Academy* già accreditate che, nel rispetto di quanto previsto nell'ambito della programmazione regionale e del decreto di cui sopra, intendono sviluppare la propria offerta formativa anche su una o più aree tecnologiche rispetto a quella primaria di riferimento, presentano una nuova domanda di accreditamento limitatamente al possesso dei requisiti funzionali allo svolgimento di tali ulteriori attività formative.

#### **4.1. Requisiti di solidità finanziaria e organizzativa**

L'**articolo 6**, relativo ai requisiti di solidità finanziaria e organizzativa, richiede un patrimonio non inferiore a 100.000 euro, elevato a 150.000 euro nel caso in cui la Fondazione attivi nel territorio di riferimento altri percorsi di formazione, nell'ambito delle attività strumentali, accessorie e connesse che, da statuto, può svolgere.

Nell'ipotesi in cui la Fondazione faccia riferimento, secondo le condizioni e le modalità di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 99/2022, a più di un'area tecnologica, il patrimonio è elevato di 50.000 euro per ciascuna ulteriore area tecnologica di riferimento, sino ad un valore minimo congruo di almeno 250.000 euro a prescindere dal numero di aree tecnologiche in cui opera.

Si prevede altresì la **tenuta di un sistema di contabilità separata** che consenta di individuare il valore dei ricavi e delle spese riferito alle attività e ai servizi gestiti con risorse pubbliche.

**Si richiede infine che i soci fondatori dimostrino il possesso di una rete di relazioni stabili con imprese e/o sistemi/organizzazioni di imprese in ambito regionale/interregionale**, funzionali a garantire una ricaduta in termini di occupabilità dei giovani e risposta ai fabbisogni delle imprese.

#### **4.2. Requisiti di onorabilità e affidabilità del soggetto giuridico**

L'**articolo 7**, concernente i requisiti di onorabilità e affidabilità del soggetto giuridico, prevede che il legale rappresentante, gli amministratori e i direttori responsabili amministrativi delle Fondazioni devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, da dimostrare mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

- a) **assenza di sentenze di condanna, decreto penale di condanna o sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale divenute irrevocabili;**
- b) **assenza di applicazione, ancorché non definitiva, di una delle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, di una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero di una delle misure definite dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modifiche e integrazioni;**

- c) **assenza di provvedimenti di informazioni antimafia a carattere interdittivo, emanati dalle autorità di pubblica sicurezza.**

Le Fondazioni devono possedere i seguenti requisiti di affidabilità, da dimostrare mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta da legale rappresentante:

- a) **rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la normativa vigente;**
- b) **rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti;**
- c) **rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.**

#### **4.3. Risorse infrastrutturali, logistiche e strumentali**

I requisiti relativi alle risorse infrastrutturali, logistiche e strumentali di cui all'**articolo 8** sono riferiti alla sede principale, alle singole sedi distaccate delle Fondazioni, ai laboratori e alle infrastrutture tecnologicamente avanzate, agli arredi e alle attrezzature. La sede principale degli ITS Academy deve essere autonoma, riconoscibile e ad uso esclusivo della Fondazione, anche all'interno di edifici condivisi. In tutte le sedi deve essere garantito il rispetto della normativa vigente in materia di requisiti igienico-sanitari delle strutture, di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nonché in merito all'abbattimento e al superamento di barriere architettoniche.

#### **4.4. Risorse umane e professionali**

A livello di risorse umane e professionali, l'**articolo 9** prevede che la Fondazione si avvale di risorse professionali specificamente dedicate, anche se non in modo esclusivo, che prestano attività per la medesima Fondazione, nelle aree di attività relative alle diverse funzioni indicate nella tabella allegata al decreto, per almeno ottanta giornate lavorative annue.

**L'assetto organizzativo deve essere rappresentato in un organigramma che evidenzia l'organizzazione della gestione operativa (direzione, gestione economico-amministrativa, coordinamento didattico, coordinamento dei percorsi e progettazione) e attesti il presidio operativo effettivo di tali processi da parte di almeno tre risorse umane distinte, di cui una con funzioni di direzione.**

Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera f), della legge n. 99/2022, la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo è affidata a un coordinatore tecnico-scientifico o a un comitato di progetto; il coordinatore tecnico-scientifico e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un *curriculum* coerente con il percorso.

#### **5. Mantenimento dei requisiti di accreditamento**

Per il mantenimento dei requisiti di accreditamento, l'**articolo 10** dispone che **le Regioni, con cadenza almeno triennale e secondo i criteri e le procedure da esse stabiliti, pongono in essere le verifiche per il mantenimento del possesso dei requisiti per l'accreditamento degli ITS Academy.**

La documentazione concernente le attività erogate deve essere tenuta nella disponibilità delle Fondazioni ai fini dei controlli nelle sedi accreditate.

In caso di scioglimento della Fondazione accreditata, il suo legale rappresentante comunica alla Regione in cui essa si è accreditata e al Ministero dell'istruzione e del merito il luogo di conservazione della documentazione probatoria concernente i servizi erogati e i finanziati con risorse pubbliche che dovrà essere conservata per almeno dieci anni.

## **6. Ipotesi e procedure per la sospensione dell'accreditamento**

Gli **articoli 11 e 12** contemplano le **ipotesi di sospensione dell'accreditamento e le relative procedure**.

In particolare, si prevede una sospensione dell'accreditamento degli ITS *Academy* nei seguenti casi:

- a) mancata comunicazione di variazioni intervenute su proprie caratteristiche aventi effetto sui requisiti dell'accreditamento;
- b) evidenze di irregolarità e/o non piena conformità rispetto ai requisiti minimi previsti dal decreto;
- c) coinvolgimento della Fondazione in fatti che possono arrecare pregiudizio nei confronti dell'utenza e/o accertamento di inadempienze inerenti la corretta informazione degli utenti;
- d) rischio fondato di un utilizzo non corretto delle risorse pubbliche ricevute.

**Le regioni definiscono le procedure per la sospensione dell'accreditamento degli ITS *Academy*.**

Laddove ricorra uno dei casi di revoca, esse comunicano alla Fondazione ITS *Academy*, e contestualmente al Ministero dell'istruzione e del merito, l'irregolarità riscontrata, e sospendono le attività della Fondazione con riferimento all'avvio di nuovi percorsi formativi. Contestualmente, si assegna alla Fondazione un termine perentorio, compreso fra i trenta e i novanta giorni, per presentare osservazioni e sanare, ove possibile, la situazione di irregolarità. Le regioni comunicano al Ministero dell'istruzione e del merito l'esito della procedura.

Fatte salve diverse determinazioni delle regioni, si precisa che, a salvaguardia dell'interesse delle allieve e degli allievi, **la Fondazione ITS *Academy* è tenuta alla prosecuzione delle attività formative in corso di svolgimento fino alla loro conclusione, a garanzia del completamento dei percorsi formativi già intrapresi.**

Se la Fondazione ITS *Academy* cui è stato sospeso l'accreditamento non risolve le non conformità, le irregolarità e/o le inadempienze che hanno causato la sospensione entro il termine assegnato, essa incorre nella revoca dell'accreditamento.

## **7. Ipotesi e procedure di revoca dell'accreditamento**

L'**articolo 13** prevede la **revoca dell'accreditamento nei seguenti casi**:

- a) rinuncia volontaria da parte di un ITS *Academy*;
- b) perdita di uno o più requisiti di accreditamento;
- c) qualora, per tre anni consecutivi, un ITS *Academy* riceva un giudizio negativo riferito almeno al 50 per cento dei corsi valutati nelle rispettive annualità del triennio precedente, all'esito del monitoraggio e della valutazione dei percorsi formativi degli ITS *Academy* di all'articolo 13, comma 1, della legge n. 99/2022;
- d) mancato rispetto degli *standard* minimi dei percorsi formativi di cui all'articolo 5 della legge n. 99/2022;
- e) perdurante situazione di irregolarità, inadempienza e/o non conformità rispetto al possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'accreditamento, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, del presente decreto;
- f) dichiarazioni false o mendaci rese al soggetto pubblico responsabile;
- g) a decorrere dall'anno formativo 2023-2024, per le Fondazioni ITS *Academy* che operano da più di tre anni, mancata conclusione, in assenza di giustificati motivi oggettivi, nei

termini ordinari di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a) e b) della legge n. 99 del 2022, del 50 per cento dei percorsi formativi precedentemente avviati;

- h) a decorrere dall'anno formativo 2023-2024, per le Fondazioni ITS *Academy* che operano da più di tre anni, mancato avvio di almeno un percorso formativo;
- i) mancato adeguamento a quanto previsto dall'articolo 14, commi 2 e 3, del presente decreto.

Per le ipotesi di cui alle lettere g) e h), si è prevista una clausola temporale volta ad evitare fenomeni di retroattività della revoca.

Quanto riportato *sub* lettera c), che riproduce l'articolo 7, co. 4, della legge n. 99/2022, invece, si pone in continuità con quanto già previsto dalla normativa previgente.

**Alla revoca consegue la perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al sistema di finanziamento di cui al capo III della legge n. 99/2022, nonché la possibilità di utilizzare la denominazione "ITS *Academy*" e di attivare percorsi formativi rientranti nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. Così come previsto dalla legge n. 99/2022, si specifica che nel caso di revoca dell'accreditamento, a garanzia del completamento dei percorsi formativi da parte delle allieve e degli allievi cui manchino non più di due semestri alla conclusione del percorso, le attività formative proseguono sino alla loro conclusione, purché le difformità riscontrate e legittimanti il provvedimento di revoca non siano tali da compromettere il corretto svolgimento dell'attività formativa.**

**L'articolo 14 attribuisce alle Regioni il compito di definire le procedure per la revoca dell'accreditamento degli ITS *Academy*.**

Nelle ipotesi di revoca, esse comunicano alle Fondazioni, e contestualmente al Ministero dell'istruzione e del merito, l'irregolarità riscontrata, assegnando alla Fondazione un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni, per presentare osservazioni e sanare, ove possibile, la situazione di irregolarità. Le Regioni comunicano al Ministero dell'istruzione e del merito l'esito della procedura.

Nelle ipotesi di effettiva revoca dell'accreditamento, la Fondazione non può presentare una nuova domanda di accreditamento nei dodici mesi successivi al provvedimento di revoca.

Si prevede altresì un potere sostitutivo del Ministero (si veda in tal senso l'**articolo 15**) nel caso in cui, dietro propria segnalazione di irregolarità nel funzionamento di una Fondazione alla regione di riferimento, questa rimanga inattiva.

## **8. Disposizioni temporali e transitorie**

Il decreto si applica con efficacia immediata a partire dalla sua entrata in vigore.

Tuttavia, l'**articolo 16** prevede una **disciplina transitoria**, disponendo al comma 1 che, **dalla data di entrata in vigore del decreto e per un periodo pari a tre anni, si intendono temporaneamente accreditate le Fondazioni ITS *Academy* di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b) e c), e comma 2, della legge n. 99/2022.**

Il riferimento anche al comma 2 dell'articolo 14 estende il temporaneo accreditamento anche ai fini dell'operatività su più aree tecnologiche da parte delle Fondazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 99/2022.

**Le Fondazioni che non rientrano nell'alveo applicativo della norma sopracitata rispettano ai fini dell'accreditamento i requisiti e le procedure previste dal decreto.**

Come già anticipato all'articolo 1, si prevede altresì un **periodo di novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, per il recepimento da parte delle Regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, dei requisiti e degli *standard* minimi definiti a livello nazionale, con la possibilità di prevedere anche eventuali criteri aggiuntivi.**

Nello stesso arco temporale, le Regioni definiscono le procedure per il riconoscimento e l'accREDITAMENTO degli ITS *Academy* costituiti e riconosciuti come Fondazioni di partecipazione che facciano riferimento ad un'area tecnologica tra quelle definite a livello nazionale, e che siano inclusi nella programmazione regionale dell'offerta formativa.

Fino all'adozione di una propria disciplina per l'accREDITAMENTO degli ITS *Academy*, le Regioni verificano la sussistenza dei requisiti e degli *standard* minimi di accREDITAMENTO da parte delle Fondazioni e ne propongono al Ministero dell'istruzione e del merito il relativo accREDITAMENTO o rigetto della richiesta. Il Ministero si esprime nei trenta giorni successivi.

### **9. Disposizioni finanziarie**

Sotto il **profilo tecnico-finanziario**, si precisa che **all'attuazione del decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**